




ZENIT

piano di risparmio previdenziale



Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa



PREMESSA

A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

B) TERMINOLOGIA

- 1. SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice.
- 2. CONTRAENTE:** chi stipula il contratto con la Società.
- 3. ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4. BENEFICIARI:** coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5. PREMIO:** importo dovuto dal Contraente alla Società.
- 6. RISERVA MATEMATICA:** l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Art. 1 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto debbono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Prestazioni assicurate.

Con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente avvia un Piano assicurativo che, alla scadenza contrattualmente prevista o al momento dell'eventuale decesso dell'Assicurato antecedente la scadenza del contratto, garantisce ai Beneficiari designati la liquidazione del capitale maturato in ragione dei premi versati e delle rivalutazioni spettanti.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete; nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, la Società applicherà quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia.

Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata nella proposta e nella polizza.

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto.

Art. 5 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 11 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso l'intero ammontare del premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 6 - Premio.

Il premio può avere periodicità annuale, semestrale o mensile.

È facoltà del Contraente, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del Piano, modificare l'importo del premio e/o variarne la periodicità.

Il Contraente può, inoltre, versare premi straordinari durante tutta la durata del Piano, a condizione che almeno il primo premio periodico sia stato corrisposto.

Art. 7 - Mancato pagamento del premio. Interruzione e ripresa del pagamento dei premi.

Il pagamento di ogni singolo premio deve avvenire alle scadenze pattuite.

Non è consentito il pagamento del premio oltre 60 giorni dalla sua data di scadenza.

Il premio di primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero; di conseguenza, il mancato pagamento anche di una sola rata della prima annualità determina, trascorsi 60 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi periodici pagati restano acquisiti alla Società. Qualora sia stato versato un premio straordinario, il Piano resta in vigore limitatamente alle prestazioni conseguenti a tale premio.

A decorrere dal secondo anno il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi periodici in qualsiasi momento; in tal caso il Piano resta in vigore limitatamente al capitale maturato al termine dell'ultimo anniversario della data di effetto ed alle quote di capitale iniziale acquistate nel corso dell'ultimo anno assicurativo. In qualunque momento della durata del Piano, il Contraente può chiedere di riprendere il pagamento dei premi.

Art. 8 - Determinazione del capitale iniziale. Caricamenti e diritti.

Ad ogni premio, periodico o straordinario, corrisponde una quota di capitale iniziale.

L'importo della quota di capitale iniziale acquistabile con ogni premio, periodico o straordinario, si ottiene sottraendo al premio stesso, già al netto delle imposte di assicurazione (2,5%), la cifra fissa di L. 3.000 (diritti) e un costo pari al 7,5% dell'ammontare così ottenuto (caricamenti).

Il capitale iniziale totale è uguale alla somma di tutte le quote di capitale iniziale acquistabili mediante la corresponsione di tutti i premi periodici pattuiti.

Con ciascun premio straordinario vengono acquistate ulteriori quote di capitale iniziale.

Art. 9 - Data di accredito.

Ai fini della rivalutazione viene definita una data di accredito di ciascun premio, che sarà:

- a) la data di effetto della polizza, per il primo premio;
- b) la data di effetto della variazione, per ogni premio straordinario;
- c) la data di effetto della variazione, nei casi in cui trovi applicazione una delle possibilità consentite dal Piano (ripresa del pagamento dei premi, modifica della loro entità e/o periodicità);
- d) la data di scadenza del premio indicato in polizza o in un atto di variazione, per tutti i premi successivi al primo se incassati dalla Società in un periodo di trenta giorni dalle date sopraindicate;
- e) la data dell'effettivo versamento del premio, per tutti i premi incassati dopo 30 giorni dalla loro data di scadenza o di effetto della polizza e/o dell'atto di variazione.

Art. 10 - Rivalutazione delle prestazioni.

Il capitale maturato ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza è pari alla somma degli importi di seguito descritti:

- il capitale maturato al termine dell'anniversario precedente maggiorato di un importo che si ottiene applicando allo stesso la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
- le quote di capitale iniziale acquistate nell'ultimo anno assicurativo, ciascuna rivalutata in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione ed in base ai giorni che intercorrono tra la data di accredito del rispettivo premio e quella della ricorrenza annuale della data di effetto del Piano.

L'entità del capitale maturato verrà comunicata ogni anno al Contraente tramite apposito Rendiconto.

Art. 11 - Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato, in qualunque momento della durata del Piano, verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale maturato, che sarà pari alla somma degli importi di seguito descritti:

- il capitale maturato al termine dell'anniversario precedente, rivalutato in base ai giorni che intercorrono fra la data dello stesso anniversario e quella del

decesso dell'Assicurato;

- le quote di capitale iniziale acquistate nell'ultimo anno assicurativo, ciascuna rivalutata in base ai giorni che intercorrono fra la data di accredito del corrispondente premio e quella di decesso dell'Assicurato.

Art. 12 - Riscatto. Valore di riduzione.

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato sin dal termine del primo anno, purché sia stato completato il versamento della prima annualità di premio. Il valore di riscatto è pari alla somma degli importi di seguito descritti:

- il capitale maturato al termine dell'anniversario precedente, rivalutato in base ai giorni che intercorrono tra la data dello stesso anniversario e quella della richiesta di riscatto;
- le quote di capitale iniziale acquistate nell'ultimo anno assicurativo, ciascuna rivalutata in base ai giorni che intercorrono fra la data di accredito del corrispondente premio e quella della richiesta di riscatto.

Qualora il riscatto venga richiesto prima del termine del quinto anno, all'importo come determinato al precedente comma vengono applicate le detrazioni percentuali di seguito indicate:

- dal termine del primo anno: 5%
- dal termine del secondo anno: 4%
- dal termine del terzo anno: 3%
- dal termine del quarto anno: 2%

Tali detrazioni non vengono applicate alle quote di capitale acquistate con il versamento di premi straordinari.

In qualunque momento della durata del Piano, il valore di riduzione è sempre uguale al capitale maturato.

Art. 13 - Prestiti.

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato. La Società indica nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 15 - Beneficiari.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

2. dopo la morte del Contraente, da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 le operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoke o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 16 - Pagamenti della Società.

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. Tali documenti sono: originale di polizza, eventuali appendici, fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte;
- in presenza di testamento, copia autentica dello stesso, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla cancelleria della Pretura/Tribunale (art. 52/53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza di testamento e l'identità e capacità giuridica degli eredi;
- in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento;
- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati quali Beneficiari in caso di morte "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente agenzia della Società.

Art. 17 - Opzioni di rendita.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

- c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b), c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo della erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

Prima della scadenza del contratto, su proposta della Società e con il consenso del Contraente, potranno essere pattuite diverse opzioni per la conversione del capitale maturato a scadenza.

Art. 18 - Opzione di differimento del capitale assicurato a scadenza.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza o del termine del differimento del contratto, la liquidazione del capitale assicurato potrà essere differita, totalmente o parzialmente, per un numero di anni deciso dal Contraente stesso.

Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio dell'opzione.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di differimento, verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale rivalutato, quale risulta alla data del decesso. Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente in qualsiasi momento.

Il riscatto parziale non può essere richiesto più di una volta per anno assicurativo e per un importo inferiore a L. 2.000.000 (due milioni).

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo continuerà a rivalutarsi fino alla scadenza contrattuale secondo le condizioni in vigore al momento dell'opzione.

Art. 19 - Tasse ed imposte.

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Piano fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e con le modalità appresso indicate. A tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica "Gestione Speciale PREVIDENZA e SICUREZZA" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, successivamente riportato.

Nel seguito, per anno di esercizio deve intendersi il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

A) Tasso di rivalutazione - Percentuale di rivalutazione.

Al termine di ciascun anno di esercizio verrà determinato il tasso di rivalutazione commisurato ad una aliquota di retrocessione pari ad almeno l'85% del tasso annuo di rendimento ottenuto nello stesso anno di esercizio.

La percentuale di rivalutazione sarà pari al tasso di rivalutazione e, in ogni caso, non sarà mai inferiore al tasso annuo minimo di rivalutazione indicato in polizza.

B) Modalità di rivalutazione.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente verrà maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A).

Nel caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, l'eventuale rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando la stessa percentuale di rivalutazione delle polizze per le quali la ricorrenza annuale della data di effetto cade nello stesso mese in cui è stato richiesto il riscatto o si è verificato il decesso dell'Assicurato.

La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso.

La prima rivalutazione avrà luogo in occasione della prima ricorrenza annuale della data di effetto.

Le rivalutazioni successive alla prima avverranno ad ogni ulteriore ricorrenza annuale della data di effetto del contratto.

GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale PREVIDENZA e SICUREZZA" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA". La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo

della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide unicamente se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto ed operanti in quanto compatibili con il titolo di garanzie prestate).

CONDIZIONE PARTICOLARE N. 1:

Variazione periodo di richiesta prestiti - art. 13 Condizioni di Assicurazione

In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle Condizioni di Assicurazione (art. 13), la concessione di prestiti per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione.

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a rendere più completa l'informazione sul contratto di assicurazione sulla vita denominato ZENIT, a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 17/3/1995 n. 174.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Quadrifoglio Vita S.p.A.

Sede e Direzione Generale: 40128 Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 53/2.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Definizione della prestazione.

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere, alla scadenza pattuita, il capitale rivalutato annualmente in base ai criteri indicati, a fronte di un piano di premi periodici versati dal Contraente.

Con la sottoscrizione del Piano si acquisiscono i seguenti diritti e vantaggi:

- la rivalutazione annuale di ciascun importo versato, al netto di imposte e spese, calcolata con le modalità indicate al paragrafo 8. Poiché le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato, la conseguenza certa è la costituzione di un capitale crescente lungo tutta la durata del contratto. Il livello di crescita sarà determinato dal tasso di rivalutazione annualmente riconosciuto. Viene garantito comunque il tasso annuo minimo di rivalutazione indicato in polizza;
- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio. Il capitale liquidabile in caso di morte è pari ai premi versati, al netto di imposte e spese, rivalutati, sino alla data del decesso, secondo le modalità esposte nel paragrafo 8. Un esempio del relativo importo, in relazione al premio versato, è indicato nel Progetto allegato. In caso di decesso dell'Assicurato il capitale maturato a quel momento viene pagato ai Beneficiari designati;
- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto (differimento), senza pagamento di ulteriori premi. Ciò significa lasciare alla Società, per un ulteriore periodo a scelta del Contraente, la gestione dell'importo maturato. Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio dell'op-

zione. Il Contraente, peraltro, conserva la facoltà di chiedere la liquidazione del capitale maturato in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali;

- la possibilità di scegliere, alla scadenza del Piano (originale o differita), in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione) eventualmente reversibile a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato. L'importo della rendita dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

2. Durata del contratto.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di scadenza del Piano.

Per questo contratto può essere fissata una durata compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di 40 anni, a scelta del Contraente.

3. Informazioni sul premio.

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio la cui entità è determinata dal livello delle prestazioni medesime e dalla durata del Piano.

Il premio dovuto a fronte delle prestazioni assicurate non potrà essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto.

4. Modalità e durata del versamento dei premi.

Il premio, da corrispondere in via anticipata, può avere periodicità annuale, semestrale o mensile ed è pagabile per la durata contrattuale e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'importo di ogni singolo premio periodico non può essere inferiore a:

- L. 1.500.000, se la periodicità è annuale;
- L. 750.000, se la periodicità è semestrale;
- L. 150.000, se la periodicità è mensile.

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento dei relativi premi con addebito automatico dell'importo sul proprio conto corrente. Qualora si verifichi l'estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il pagamento dei premi mediante ordine di bonifico permanente, da altra Banca, a favore di Quadrifoglio Vita, la quale, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, fornirà le necessarie indicazioni operative ad ogni Contraente che ne faccia richiesta.

5. Variazioni al piano di versamento dei premi. Premi straordinari.

Previo richiesta scritta alla Società e con effetto dalla prima ricorrenza annuale ad essa successiva, il Contraente può modificare (in aumento o in diminuzione) l'importo del premio prescelto e variare la periodicità dei premi. In ogni caso il premio non può essere inferiore all'importo minimo previsto per ciascun tipo di periodicità.

In ogni momento il Contraente ha inoltre la possibilità

di effettuare versamenti straordinari, ciascuno di importo non inferiore a L. 1.000.000, in aggiunta a quelli previsti dal Piano.

6. Spese di acquisizione ed amministrazione del contratto (diritti e caricamenti).

Ogni premio versato viene diminuito di una somma trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi di acquisizione e di amministrazione del contratto.

L'ammontare di questa somma è così determinato:

- **diritti:** L. 3.000 per ciascun versamento;
- **caricamenti:** 7,5% su ciascun premio al netto dell'imposta sui premi di assicurazione (2,5%) e dei diritti.

7. Interruzione e ripresa del pagamento dei premi.

Se il Contraente interrompe il pagamento dei premi dopo avere completato la prima annualità, il contratto rimane in vigore fino alla sua scadenza per un valore ridotto, pari alle prestazioni fino ad allora maturate. Tali prestazioni continueranno a godere delle rivalutazioni annuali. Nel Prospetto allegato sono riportati, in via esemplificativa, i valori delle prestazioni a scadenza nel caso di interruzione del pagamento dei premi. Se invece il Contraente interrompe il pagamento dei premi senza avere completato la prima annualità, il contratto si risolve ed i premi periodici restano acquisiti dalla Società. Qualora sia stato versato un premio straordinario, il Piano resta in vigore limitatamente alle prestazioni conseguenti a tale premio.

Il Contraente può in qualunque momento della durata contrattuale, riprendere il versamento dei premi.

8. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "PREVIDENZA e SICUREZZA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al DPR n. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni, per una aliquota di retrocessione non inferiore all'85%.

Il tasso di interesse così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale.

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione indicato in polizza.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

9. Modalità di scioglimento del contratto.

Riscatto.

Il Contraente può, trascorso un anno dalla data di

decorrenza ed a condizione che sia stata pagata una annualità di premio, chiedere il riscatto del contratto, con conseguente risoluzione dello stesso e liquidazione del valore di riscatto secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.

Il valore di riscatto, se la richiesta è effettuata dopo il termine del quinto anno, coincide con l'ammontare del capitale maturato alla data della richiesta.

In caso di riscatto richiesto prima del termine del quinto anno, al capitale maturato vengono applicate le detrazioni percentuali di seguito indicate:

- dal termine del primo anno: 5%
- dal termine del secondo anno: 4%
- dal termine del terzo anno: 3%
- dal termine del quarto anno: 2%

Tali detrazioni non vengono applicate alle quote di capitale acquistate con il versamento di premi straordinari.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato facendone richiesta a Quadrifoglio Vita - Direzione Generale - Ufficio Tecnico, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

10. Modalità di richiesta delle prestazioni. Pagamenti.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione elencata all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151 - Fax 051/4153182 - e.mail: Quadrifogliovita@unipol.it), che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

11. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane in capo al Contraente la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio. In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevi-

mento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

12. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta ai sensi della L. 29/10/1961 n. 1216 e sue successive modificazioni; tale imposta è, attualmente, del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

Sui premi assicurativi vita, fino ad un importo massimo di L. 2.500.000, è consentita una detrazione d'imposta, (attualmente pari al 19%) ai fini del calcolo dell'IRPEF. Per potere beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nell'importo ammesso ad usufruire del beneficio fiscale rientrano anche i premi per assicurazione infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della detrazione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato.

Peraltro, in caso di riscatto prima che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, l'ammontare dei premi sui quali è stata esercitata la detrazione fiscale, costituisce reddito soggetto a tassazione.

Tassazione delle somme corrisposte

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- esenti da imposte dirette e da imposta sulle successioni, in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,50% della differenza fra somma dovuta dalla Società ed ammontare dei premi pagati, in seguito a scadenza o riscatto; tale aliquota si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio, dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%). La suddetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi liquidati nell'esercizio di attività commerciali;
- soggette all'imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se percepite a titolo di rendita vitalizia.

13. Impignorabilità e insequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

14. Diritto proprio del Beneficiario.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; il diritto alla prestazione assicurativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

15. Regole relative all'esame dei reclami.

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - internet: www.isvap.it.

16. Legislazione applicabile.

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A).

Informazioni relative al contratto.

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lett. B), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni.

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente l'entità della rivalutazione riconosciuta.